



COMUNE DI SALBERTRAND

P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, N.1 C.A.P.10050

partita IVA-C.F. 00881010011

Tel 0122/854595 Fax 0122/854733

e-mail info@comune.salbertrand.to.it

pec salbertrand@pec.it



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100: APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **18:00** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica** di **Prima** sessione **Straordinaria**, nelle persone dei Sigg.

JOANNAS RICCARDO	P	FAURE NADIA	P
GARAVELLI MASSIMO	P	VILLA ALDO	P
BIOLATI PIERO	P	GRIVA ALESSANDRO	A
CASSE STEFANO	P	MILESI DARIO	P
SERRA CARLO AUGUSTO	A	JANNON LUIGI	P

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale verbalizzante DR.SSA MARIETTA CARCIONE.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (c.d. Decreto Correttivo);

Visto che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

1. esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
2. ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U., entro il 30 settembre 2017 il Comune era tenuto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando le partecipazioni da alienare e quelle da confermare;

Rilevato che il Comune di Salbertrand con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27.09.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Considerato che:

- l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto

legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2 del Testo Unico S.P.;
- 2) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2 T.U.S.P.;
- 3) Previste dall'art. 20, co. 2 del TUSP:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4 co. 7 del Dlgs 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del DL n. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune ateso che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

Rilevato che la Corte dei Conti prescrive: *“ il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro*

mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.»

Rilevato inoltre che la Corte dei Conti dispone: "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quote"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Segretario Comunale in collaborazione con il Servizio Contabilità, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni ;

Atteso che dalla ricognizione emerge che il Comune di Salbertrand ha le seguenti partecipazioni dirette e indirette in società:

Partecipazione diretta

1. Società **ACSEL S.P.A.** con una quota del 0,26%;
2. Società **Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.- SMAT-** con una quota del 0,00002%;
3. Società **Valle Dora Energia S.r.l.** con una quota dello 12,75%, società a partecipazione pubblico privato non controllata dal Comune;

Le società AcSEL SPA e Smat SpA sono società "in house", affidatarie dirette di servizi di interesse generali nei confronti delle quali il Comune esercita il c.d. controllo analogo congiunto, pur non avendo il controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c.;

La Società Valle Dora Energia S.r.l. svolge servizi di interesse generale espressamente contenuto nell'art. 4 comma 7 del T.U.S.P.;

Partecipazione indiretta

Detenute dalla ACSEL S.p.A.

1. AcSEL Energia SRL, 100%

Detenute dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

soc controllate da Smat :

- Risorse Idriche S.p.A. 91,62%
- AIDA Ambiente S.r.l. 51,00%
- SCA S.r.l.* ==

* (la soc era controllata da Smat al 100,00% ma la stessa è stata liquidata e cancellata dal registro imprese il 28/12/2016).

società partecipate da Smat:

- SAP S.p.A. 44,92%
- S.I.I. S.p.A. 19,99%
- Nord Ovest Servizi S.p.A. 10,00%
- Mondo Acqua S.p.A. 4,92%
- Environment Park S.p.A. 3,38%
- Water Alliance Acque del Piemonte Torino 8,33%

Che le partecipazioni indirette detenute dal Comune nelle suddette società sono le seguenti:

- ACSEL ENERGIA SRL, 0,26 %
- RISORSE IDRICHE S.P.A. 0,00002%
- AIDA AMBIENTE S.R.L. 0,00001%
- SAP S.P.A. 0,00001%
- S.I.I. S.P.A. 0,00000%
- NORD OVEST SERVIZI S.P.A. 0,00000%
- MONDO ACQUA S.P.A. 0,00000%
- ENVIRONMENT PARK S.P.A. 0,00000%
- Water Alliance (APT) 0,00000%

Atteso che nella ricognizione straordinaria effettuata con delib. CC 18/2017, era emerso che la Società AcSEL Energie SRL partecipata al 100% dalla controllata ACSEL SPA:

- era priva di dipendenti e con n. 2 amministratori, numero pertanto superiore a quello dei dipendenti (art. 20 co 2 lettera b)
- registrava un fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2 lett. d) e art. 26, co. 12-quinquies);

Dato atto che con la citata deliberazione CC n. 18/2017 questo Consiglio, valutava la sussistenza delle motivazioni per proporre azioni di razionalizzazione, disponeva di richiedere ad ACSEL di procedere nei confronti della Società AcSEL Energie Srl ad una operazione di razionalizzazione attraverso una operazione di fusione per incorporazione all'interno della Società controllante ACSEL SPA;

Rilevato che questo Comune, unitamente ad altri, ha richiesto alla Aysel di dare avvio a tale operazione di fusione per incorporazione;

Vista, a tal proposito, la nota Aysel datata 12.11.2018 prot. 6898, con cui comunicava che in data 22.11.2018 il CdA avrebbe proceduto, tra l'altro, all'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Aysel Energia srl, al fine di far sì che la fusione abbia effetto dal 2019;

Dato atto altresì che per le altre partecipazioni societarie indirette il Comune, non potendo decidere autonomamente il mantenimento o meno di tali partecipazioni, anche in relazione all'esiguità delle quote e quindi all'esiguità del potere decisionale, auspica l'assunzione di adeguate misure di monitoraggio e, se del caso, razionalizzazione da parte di chi detiene la guida societaria;

Richiamato inoltre il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art.1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, approvato con delib di G.C. n. 08 del 30.03.2015 recepita dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 08 del 30.04.2015 e i risultati ottenuti approvati con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31.03.2016, recepita con delib. di C.C. n. 14 del 29.04.2016;

Rilevato, pertanto, che le suddette Società svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e promozione delle attività economiche del territorio mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto altresì che sulla presente deliberazione sono stati rilasciati i parere favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Segretario Comunale e dal Responsabile dell'Area Contabile in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

Presenti:	n. 08
Astenuti:	n. ==
Votanti:	n. 08
Voti favorevoli:	n. 08
Voti contrari:	n. ==

DELIBERA

Per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa e richiamate nel presente dispositivo a farne parte integrante e sostanziale

- 1) Di approvare la ricognizione al 31/12/2017 di tutte le società in cui il Comune di Salbertrand detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016 modificato dal D.Lgs 100/2017 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) Di prendere atto che a seguito della presente ricognizione ordinaria sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette, in quanto trattasi di società che svolgono attività di interesse generale, collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed in particolare che hanno per oggetto finalità di pubblico interesse, come meglio illustrate in "Allegato A".

- 3) Di prendere atto che per quanto riguarda la soc. indiretta Aysel Energia srl , partecipata al 100% da Aysel spa, la stessa verrà fusa per incorporazione all'interno della soc. controllante ACEL SPA , con effetto dall'esercizio 2019.
- 4) Disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
- 5) Di dichiarare al presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
RICCARDO JOANNAS

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA MARIETTA CARCIONE

Il presente documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il presente documento informatico memorizzato digitalmente è rintracciabile nella sezione Albo Pretorio del sito internet comunale.